



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI

RELAZIONE PER LA PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA REPUBBLICA CECA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PREVENIRE L'ELUSIONE E L'EVASIONE FISCALE, FIRMATO A ROMA IL 27 GENNAIO 2021

Signor Presidente,
Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho il piacere di presentare Loro per la presa d'atto l'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Ceca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire l'elusione e l'evasione fiscale, firmato a Roma il 27 gennaio 2021.

Il suddetto Accordo costituisce un importante strumento giuridico per rafforzare l'ordinato sviluppo delle relazioni economiche tra San Marino e la Repubblica Ceca e rappresenta altresì un ulteriore tassello della rete di accordi stipulati da San Marino che raggiunge così il significativo numero di 24 intese sottoscritte a tutt'oggi, di cui 23 sono in vigore. Si evidenzia che, fra queste ultime, se ne annoverano 11 con Paesi dell'Unione Europea.

Il suddetto Accordo può essere così brevemente illustrato.

Agli Articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d'applicazione: i soggetti sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per San Marino sono le imposte applicate in base all'imposta generale sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche e l'imposta sul patrimonio. Per quanto concerne invece la Repubblica Ceca, sono l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta sui beni immobili.

Gli Articoli da 3 a 5 forniscono le definizioni dei concetti chiave dell'Accordo. Particolarmente importante è l'articolo 4 che tratta della residenza e definisce che cosa si intenda per "residente di uno Stato Contraente" per San Marino e per la Repubblica Ceca, sia per le persone fisiche che per le giuridiche. L'Articolo specifica altresì le modalità per determinare la residenza delle persone fisiche e di



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

quelle giuridiche nei casi in cui queste siano residenti di entrambi gli Stati Contraenti.

L'Articolo 5 individua nel dettaglio cosa si intende per “stabile organizzazione”, sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

Gli Articoli da 6 a 9 dell'Accordo disciplinano l'imposizione dei redditi immobiliari, degli utili delle imprese, di quelli derivanti dal traffico internazionale e dalle imprese associate.

I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati a imposizione in detto altro Stato (Articolo 6), mentre gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente attraverso una stabile organizzazione ivi situata (Articolo 7).

Ai sensi dell'Articolo 8, gli utili che un'impresa di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio in traffico internazionale di navi, aeromobili o veicoli su strada sono imponibili soltanto in detto Stato Contraente.

Nel caso di un'impresa associata, l'Articolo 9 prevede delle modalità per determinare gli utili da attribuire alla stessa. Viene precisato che nello stabilire l'imposta su tali utili, si tiene in debito conto delle altre disposizioni dell'Accordo e che le autorità competenti degli Stati Contraenti, se necessario, si consultano.

Gli articoli 10, 11 e 12 dell'Accordo regolano, rispettivamente, il trattamento dei dividendi, degli interessi e dei canoni.

L'Articolo 10 prevede che i dividendi pagati da una società residente di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente siano imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato Contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10% dell'ammontare lordo dei dividendi.

L'Articolo 11 stabilisce che gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente possano essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

nello Stato Contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma nel caso in cui l'effettivo beneficiario degli interessi sia un residente dell'altro Stato Contraente l'imposta applicata non potrà eccedere il 10% dell'ammontare lordo degli interessi.

L'Articolo 12 prevede che i canoni provenienti da uno Stato Contraente e pagati a un residente dell'altro Stato Contraente siano imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato Contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro Stato Contraente, l'imposta così applicata non potrà eccedere il 10% dell'ammontare lordo dei canoni.

Gli Articoli 13 e 14 dell'Accordo regolano, rispettivamente, il trattamento degli utili di capitale e dei redditi da lavoro dipendente, l'articolo 15 contiene disposizioni relative ai compensi, gettoni di presenza e altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o altri organi analoghi di una società residente dell'altro Stato Contraente, mentre l'articolo 16 riguarda gli artisti e gli sportivi. Ai sensi dell'Articolo 17 sulle pensioni, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, incluse pensioni per funzioni pubbliche e pagamenti effettuati conformemente alla legislazione in materia di sicurezza sociale, provenienti da uno Stato Contraente e corrisposte ad un residente dell'altro Stato Contraente sono assoggettate ad imposta unicamente in detto altro Stato.

L'Articolo 18 regola la tassazione dei funzionari pubblici e stabilisce che i salari, gli stipendi e altre remunerazioni analoghe pagati da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato Contraente o a detta suddivisione o ente sono imponibili soltanto in detto Stato. Vengono tuttavia specificati alcuni casi che deviano da tale regola.

Gli Articoli 19 e 20 regolano, rispettivamente, la tassazione di studenti e apprendisti e delle altre tipologie di reddito non specificate nell'Accordo.

L'articolo 21 riguarda la tassazione sul patrimonio, la quale, per quanto concerne i beni immobiliari, avviene nello Stato in cui sono situati; lo stesso vale per i beni mobili facenti parte dell'attivo della stabile organizzazione di un'impresa di un residente di uno Stato Contraente, anch'essi imponibili nello Stato ove sono situati.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

L'Articolo 22 definisce le modalità per evitare le doppie imposizioni, mentre l'Articolo 23 stabilisce il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato Contraente, che non possono essere assoggettati nell'altro Stato a un'imposizione o a un obbligo a essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere sottoposti i nazionali di detto altro Stato nelle medesime circostanze, soprattutto per ciò che riguarda la residenza.

La soluzione per via amichevole di eventuali controversie è prevista all'Articolo 24. L'Articolo 25 concerne lo scambio di informazioni e ricalca il corrispettivo articolo del Modello OCSE del 2017, mentre all'Articolo 26 viene sancito che le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari. L'Articolo 27 prevede, invece, le limitazioni all'applicazione dei benefici previsti dall'Accordo.

Gli articoli 28 e 29 contengono le disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti dell'Accordo.

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri, nella consapevolezza dell'importanza che questo Accordo riveste per lo sviluppo e la crescita del nostro Paese, ho l'onore di richiedere alla Commissione Affari Esteri di prendere atto dell'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Ceca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire l'elusione e l'evasione fiscale, firmato a Roma il 27 gennaio 2021, riguardo alla quale il Congresso di Stato ha autorizzato l'avvio per giungere alla ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale, secondo le normative vigenti, con delibera n.2 del 2 marzo 2020.